

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1066

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1993

Provvedimenti per la ripresa dell'attività agricola nelle zone
della regione Puglia colpite dalle nevicate nei mesi di
gennaio e febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Le imprevedibili avverse condizioni climatiche che, in via del tutto straordinaria, hanno ripetutamente colpito il Mezzogiorno d'Italia si sono abbattute con maggiore veemenza nella regione Puglia, ed in particolare nel Sud-est barese, provocando gravissimi danni.

Questo sfavorevole perdurare di una condizione climatica eccezionale ha manifestato la sua maggiore condizione di straordinarietà nelle copiose nevicate del 2 gennaio 1993 e del 23 febbraio 1993, arrecando irreparabili danni, le cui conseguenze graveranno pesantemente sui bilanci delle aziende danneggiate. L'entità di questa calamità è stata di tali proporzioni da rendere subito manifesta la inadeguatezza delle norme legislative disponibili.

A tale proposito e in conseguenza dell'insufficienza dei fondi disponibili per far fronte a fenomeni di questa entità, è nostro dovere operare in maniera diversa, cercando di reperire voci in bilancio per far fronte a questi fenomeni calamitosi onde favorire la tempestiva ripresa ed il rilancio produttivo dei singoli settori danneggiati, con particolare riguardo a quello agricolo.

Infatti, in questo settore in modo particolare, i danni verificatisi nella maggior parte dei casi saranno avvertiti ancora nel corso dei prossimi anni; basti pensare ai numerosi ettari di tendoni adibiti alla coltura del Kiwi ed ai numerosissimi ettari di tendoni preposti alla tipica e pregiata coltivazione dell'uva da tavola pugliese, che sono letteralmente crollati sotto il peso della neve.

In questi casi appaiono chiaramente due le tipologie di danno: una di carattere produttivo, che prevede il mancato reddito sia per la produzione in corso, sia per i capitoli di anticipazione impiegati, come nel caso del tendone per uva da tavola, e l'altra di carattere strutturale verificatasi

per la totale perdita della intera struttura produttiva indispensabile per la realizzazione della coltura.

Senza per altro tralasciare i numerosi danni riscontrabili su tutte le colture arboree praticate nella regione con particolare riferimento al comparto olivicolo.

L'aver preso atto dei danni che questo evento calamitoso ha provocato ci pone nel dovere di predisporre un regime di interventi adeguato rivolto alle zone e alle aziende danneggiate.

Nella normativa vigente sono già previste misure volte a favorire la ricostituzione e la riconversione colturale, tenendo soprattutto conto della gravità del danno.

Ed è proprio in relazione a queste normative già presenti che questo disegno di legge intende integrare con una ulteriore incentivazione di lire 50 miliardi il fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 590 del 1981, per far fronte ai danni considerati, facendo seguito ad ulteriori stanziamenti.

La normativa vigente, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è carente sotto alcuni aspetti ed in modo particolare in riferimento a quanto attiene alla determinazione dei danni alle strutture produttive ed aziendali, in quanto per richiedere lo stato di calamità è necessario che i danni strutturali risultino superiori al 35 per cento della produzione vendibile.

Tale percentuale deve essere raggiunta esclusivamente facendo riferimento ai soli danni strutturali in maniera tale da giungere all'assurdo, che aziende che abbiano subito danni del 30 per cento alle produzioni e del 30 per cento alle strutture non abbiano i requisiti per ottenere le agevolazioni.

La presentazione di questo disegno di legge si prefigge lo scopo di sopperire

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle carenze della legge n. 185 già menzionata apparsa più volte inaffidabile di fronte alle calamità naturali di questo genere.

In riferimento alla particolarità dei danni verificatisi si propone di estendere a tre anni la esenzione dalle imposte sul reddito relative ai terreni la cui destinazione colturale risulti comprovata essere di vigneti frutteto e frutteto consociato; in quanto sempre a norma della legislazione vigente tale beneficio può riguardare solo un periodo di esenzione di imposta più limitato, senza per altro tenere affatto presente che per il ripristino di queste colture le aziende agricole si sottopongono ad una perdita di reddito almeno per i primi tre anni.

Inoltre si propone di estendere per il medesimo triennio l'esonero dal pagamento totale dei contributi agricoli unificati relativi all'utilizzo di manodopera in quelle zone e colture fortemente danneggiate.

Il settore agricolo già segnato da mille difficoltà derivanti da una situazione congiunturale avversa deve per la ennesima volta confrontarsi anche con difficili condizioni atmosferiche.

Poichè numerose sono le aziende agricole chiamate ad affrontare l'emergenza, propongo questo disegno di legge con l'auspicio che trovi il consenso del Parlamento al fine di accogliere le obiettive richieste provenienti dai coltivatori, dai sindaci dei comuni interessati e dalle organizzazioni di categoria.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. A favore delle aziende agricole singole o associate situate nella regione Puglia, colpite dalle nevicate del gennaio e febbraio 1993, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, e 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

1. Hanno diritto ad usufruire degli interventi di cui alla presente legge le aziende agricole singole o associate di cui all'articolo 1 che abbiano subito danni alle strutture, ai terreni, alle scorte vive e morte ed alle produzioni in atto in misura complessiva non inferiore al 35 per cento del valore della produzione globale, esclusa quella zootecnica, rispetto alla media del triennio precedente.

Art. 3.

1. Alle aziende di cui all'articolo 2 può essere concessa, a valere sulla somma di cui al medesimo articolo, una indennità compensativa del mancato reddito derivante dalla ricostituzione delle colture o dalla riconversione in colture arboree produttive.

Art. 4.

1. A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 2 è disposta, per i periodi di imposta dal 1993 al 1995, la esenzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche e dalla imposta locale sui redditi,

oltre che l'esonero dal pagamento dei contributi agricoli unificati per il medesimo triennio.

Art. 5.

1. Alle associazioni agricole che abbiano subito una riduzione dei conferimenti o del volume di produzione commercializzata di almeno il 30 per cento è concesso per tre anni un contributo straordinario fino al 50 per cento delle spese fisse di gestione.

Art. 6.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è concesso alla regione Puglia un contributo straordinario di lire 50 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui alle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, e 14 febbraio 1992, n. 185, che è a tal fine incrementato di pari importo.

2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.